

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2009, n. 11729

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino depositato il 23.5.2001 (*omissis*) e gli altri intimati indicati in epigrafe, tutti dipendenti o ex dipendenti dell'(*omissis*) (di seguito l'«Azienda»), chiedevano la condanna dell'«Azienda» a provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti e la condanna della convenuta al pagamento delle prestazioni rese avendo provveduto da sã al lavaggio degli indumenti stessi, nonchã al risarcimento del danno determinato sulla base del tempo impiegato ed in riferimento alle spese vive di lavaggio e manutenzione.

Con sentenza in data 4.6/29.7.2002 il giudice adito condannava l'«Azienda» a provvedere direttamente al lavaggio di tutti gli indumenti forniti ai ricorrenti e respingeva le ulteriori domande.

Proposta impugnazione, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 18.1/15.2.2005, in parziale accoglimento del gravame, condannava l'«Azienda» a corrispondere in favore di ciascuno degli appellanti, a titolo di risarcimento del danno, la somma annua di Euro 240,00, oltre accessori legali, in relazione al periodo dedotto in causa dagli stessi e non coperto da prescrizione.

Osservava in sintesi la corte territoriale che era pacifico che gli appellanti avessero utilizzato, in relazione alle mansioni svolte, gli indumenti di lavoro, ed in particolare gli oggetti di vestiario richiamati nell'art. 20, comma 4, del contratto collettivo di settore, e che doveva considerarsi notorio che tali indumenti, utilizzati nell'ambito di prestazioni manuali relative alla raccolta di rifiuti, necessitavano di lavaggio periodico, i cui costi (stante l'accertato inadempimento dell'«Azienda» rispetto al relativo obbligo contrattuale) erano stati sopportati dai ricorrenti, con conseguente danno, da liquidarsi equitativamente, non essendo suscettibile di prova nel suo preciso ammontare.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'«Azienda» affidandolo a quattro motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1722 c.c., n. 4, art. 83 c.p.c., art. 84 c.p.c., comma 1, art. 434 c.p.c., comma 1, la ricorrente prospetta che i difensori di (*omissis*), deceduta il (*omissis*), avevano proposto appello, con atto depositato il 25.7.2003, in forza della procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio, sebbene gli stessi non fossero a ciã² legittimati a seguito del decesso della parte successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2727 e 2729 c.c.; art. 115 c.p.c., comma 2, artt. 116 e 132 c.p.c., nonché vizio di motivazione sul punto, prospettando che la corte territoriale aveva considerato non controverso che gli appellanti avessero utilizzato, in relazione alle mansioni svolte, con cadenza giornaliera gli indumenti di lavoro contemplati nell'art. 20, comma 4, del contratto collettivo di settore non considerando che l'Azienda aveva, sin dalla memoria di primo grado, contestato che i ricorrenti avessero svolto le mansioni indicate in ricorso; che questi ultimi non avevano mai specificato quali fossero gli indumenti di lavoro che avevano utilizzato ed indossato, limitandosi a richiamare la norma contrattuale, che, peraltro, non li individuava; che si era presunto come notorio, con motivazione insufficiente ed illogica, l'uso giornaliero di non meglio precisati indumenti e come provata la circostanza che gli stessi fossero stati effettivamente lavati, desumendosi erroneamente l'effettiva sussistenza del danno lamentato dalla sola circostanza che l'Azienda era inadempiente all'obbligo di lavaggio. Sicché, in definitiva, si era ritenuto come pacifico e provato il danno lamentato, sebbene gli appellanti stessi non lo avessero ritenuto tale, chiedendo di provarlo.

Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2056, 1226 e 2697 c.c., e all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente si duole circa la valutazione equitativa del danno operata dalla corte di merito, avendo la stessa erroneamente ritenuto che fosse impossibile o gravemente difficoltoso provare il costo dei lavaggi, trascurando di considerare che tale situazione era, in realtà, conseguenza dell'inerzia processuale degli appellanti, che non avevano nemmeno individuato gli indumenti che adducevano di aver lavato, e che, comunque, i relativi costi, ancorché contestati, potevano essere verificati a mezzo di consulenza tecnica, espressamente richiesta dagli appellanti.

Con l'ultimo motivo infine la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c..

Osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata deve ritenersi errata anche con riferimento ai parametri tenuti presenti ai fini della liquidazione equitativa, avendo la stessa preso in considerazione il tempo impiegato dai familiari per le operazioni di pulizia degli indumenti, pur dovendosi presumere che il lavaggio riguardasse anche altri indumenti; che si erano considerati i parametri di liquidazione prospettati dagli appellanti come non contestati dall'Azienda, sebbene la stessa avesse contestato in toto le avverse richieste; che non erano spiegate le ragioni che avevano indotto la corte a individuare il numero e la frequenza dei lavaggi.

Il primo motivo è fondato.

È incontrovertibile che i difensori di (omissis), deceduta il (omissis), avevano proposto appello, con atto depositato il 25.7.2003, in forza della procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo

del giudizio, sebbene gli stessi non fossero a ci² legittimati a seguito del decesso della parte successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Si ² precisato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che quando si verifica, nel periodo compreso fra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la morte o la perdita della capacit² di agire della persona fisica, non vi ² ultrattivit² del mandato rilasciato al difensore, comprendente il potere di impugnazione, atteso che, in mancanza di una specifica regolamentazione del mandato ad litem, deve trovare applicazione con riguardo ad esso il principio generale di cui all² [art. 1722 c.c.](#), secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (cos² SU n. 10706/2006).

La sentenza impugnata va, pertanto, in parte qua annullata senza rinvio, stante l² inammissibilit² dell² appello proposto nell² interesse di (*omissis*).

Il secondo motivo non ² meritevole di accoglimento.

Deve, al riguardo, innanzi tutto rilevarsi come lo svolgimento da parte dei resistenti di mansioni manuali relative alla raccolta dei rifiuti e alle operazioni accessorie, puntualmente indicate in ricorso unitamente ai relativi periodi temporali di riferimento, ² stato qualificato dalla corte territoriale come fatto incontroverso, senza che tale apprezzamento risulti in alcun modo censurabile.

Osserva, in proposito l² Azienda ricorrente che, costituendosi in giudizio, aveva contestato tali circostanze eccependo che ² le mansioni addotte da controparte per un verso risultano essere quelle svolte nell² ultimo periodo, e quindi non idonee a supportare il pregresso, per altro verso per molti ricorrenti sono inesatte, atteso che le mansioni di questi risultano essere quelle di cui all² allegato doc. 6 e quindi ancor meno adeguate ai fini suddetti².

E² agevole, tuttavia, osservare come tali contestazioni, da un lato, non appaiono tali da contrastare la valutazione del giudice di merito (per la necessaria equiparazione fra la contestazione generica e la mancanza di contestazione: laddove, nel caso, nemmeno si specificano i diversi periodi e le diverse mansioni richiamati dal datore di lavoro), dall² altro, comunque, si estrinsecano in censure non conformi al principio di necessaria autosufficienza del ricorso, facendosi riferimento a documenti esterni al ricorso stesso, e quindi non direttamente valutabili dal giudice di legittimit².

Dovendosi rammentare, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimit², il difetto di motivazione su un² istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l² onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisivit² dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo

controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non Ã" consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Per il resto, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, ai fini della prova dei danni lamentati, della nozione giuridicamente rilevante di fatto notorio (art. 115 c.p.c.), assegnando tale rilievo alla circostanza, obiettivamente conosciuta e rilevabile, che gli indumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro ai dipendenti addetti alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbisognano di lavaggi periodici.

Ed invero, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio puÃ² essere censurato in sede di legittimitÃ solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. ad es. Cass. n. 27591/2005), e quindi con riferimento a circostanze conosciute e comunemente note dalla generalitÃ dei cittadini o in un determinato luogo e che non presentino margini di rilevante opinabilitÃ .

Requisiti di obiettiva certezza del dato di esperienza che, con congruo accertamento, la corte piemontese ha ritenuto sussistere nella situazione in esame, dopo aver opportunamente individuato, sulla base della nozione contrattuale e del lessico comune, gli "indumenti di lavoro" negli "oggetti di vestiario" forniti dall'Azienda stessa (e pure da quest'ultima, pertanto, sicuramente individuabili, tanto che, nel frattempo, l'attivitÃ di lavaggio Ã stata assunta, in adempimento di preciso obbligo contrattuale, dall'Azienda in proprio). Anche il terzo motivo Ã infondato.

La sentenza impugnata, nel determinare i danni con valutazione equitativa, ha dato atto di come l'impossibilitÃ di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della "piccola e quotidiana economia familiare" e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresÃ, motivatamente specificato i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'art. 432 c.p.c..

CosÃ ottemperando alle condizioni richieste, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, per il legittimo esercizio da parte del giudice del lavoro del potere di liquidazione del danno in via equitativa, che presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilitÃ di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass. n. 6333/2003; Cass. n. 13887/2004).

Non meritevole di accoglimento Ã, infine, lâultimo motivo, trattandosi di censure alla valutazione equitativa operata dai giudici di merito, da questa Suprema Corte ritenuta conforme, quanto alle condizioni giustificative ed ai criteri adottati, ai canoni legali.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile lâappello proposto nellâinteresse di (*omissis*) e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto; rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 1.049,00, oltre ad Euro 5.000,00 per onorari difensivi, nonchÃ spese generali, IVA e CPA.

CosÃ deciso in Roma, il 18 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio pu  essere censurato in sede di legittimit  solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel far applicazione del notorio relativamente alla circostanza che gli indumenti di lavoro forniti ai dipendenti addetti alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbisognino di lavaggi periodici, aveva condannato il datore di lavoro a provvedere al lavaggio degli indumenti a sue spese).*

Supporto Alla Lettura :

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La sicurezza sul lavoro   quell  insieme di misure, provvedimenti e soluzioni adottate al fine di rendere pi  sicuri i luoghi di lavoro, per evitare che i lavoratori possano infortunarsi durante lo svolgimento delle loro mansioni. Si tratta di una condizione organizzativa necessaria ed imprescindibile di cui ogni azienda deve essere in possesso per eliminare o quantomeno ridurre i rischi e i pericoli per la salute dei lavoratori. Attualmente la normativa di riferimento in materia   costituita dal D. Lgs. 81/2008, il quale prevede, tra le principali misure generali di tutela:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- l  eliminazione dei rischi e, ove ci  non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
- il rispetto dei principi ergonomici;
- la riduzione del rischio alla fonte;
- la sostituzione di ci  che   pericoloso con ci  che non lo  , o   meno pericoloso;
- l  utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i controlli sanitari periodici dei lavoratori;
- l  informazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la programmazione di misure per garantire il miglioramento nel tempo;
- la gestione delle emergenze;
- la regolare manutenzione di ambienti, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

L  obbligo di rispettare la normativa inerente alla sicurezza sul lavoro   stabilito nei confronti di ogni lavoratore, ovvero di coloro che rientrano nella definizione contenuta nell  art. 2, lett a) del D. Lgs. 81/2008, i quali svolgono un  attivit  lavorativa nell  ambito di un  organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendimento, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre sono equiparati ai lavoratori anche:

- il socio lavoratore di cooperativa o di societ  ;
- l  associato di partecipazione;
- l  allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ecc ;

Giurispedia.it